

Il giorno 19/09/2018 alle ore 00:02 nel Comune di Agropoli, è stato accertato che il conducente del veicolo AUTOVEICOLO SMART 451 5311G0 K2BAA202 targato FE485KH ha violato l'art. 7/1-9-14 del C.d.S. poiché' accedeva e circolava, senza autorizzazione nella Zona Traffico Limitato di via Z.T.L VIA F. GIOIA. La violazione accertata a norma di legge, è stata confermata dalla documentazione fotografica prodotta dall'apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni, denominato "sistema S.A.R.T 2, con omologazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Decreto n°4684 del 03/10/2014, e autorizzazione n°280 del 01/08/2018 verificata per il corretto funzionamento. L'accertamento è avvenuto, senza la presenza degli agenti di P.M., ai sensi dell'art. 201 c. 1/ter del C.d.S. Il giorno 13/12/2018 alle ore 14:57 il sottoscritto agente verbalizzante ha compilato il presente verbale di contestazione dopo aver visionato la documentazione fotografica a conferma dell'avvenuta infrazione, la stessa è visionabile dall'avente diritto o suo delegato presso l'Ufficio di Polizia Municipale di Agropoli ai sensi del D.Lgs 196/2003.

La violazione non è stata immediatamente contestata causa: Ai sensi dell art. 201 comma 1 bis lettera G. accertamento elettronico.

Dalle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria: Nessuna

Gli accertatori: CANTARELLA ANTONIO (Matr: 5)

Verbalizzato in data 13/12/2018 alle ore 14:57 presso il Comando di P.M.

Il responsabile del Procedimento amministrativo, informatico Legge. N°80/91 Maggiore Carmine Di Biasi

**Obbligato:** LAMBERTI ANTONIO Nato a NAPOLI il 29/03/1969 Residente a BELLA in VIA ORAZIO FLACCO 27

### MODALITA' PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA:

E' ammesso il pagamento ridotto del 30% nella misura di EURO 56,70 per sanzione pecuniaria piu' EURO 16,00 per spese (totale EURO 72,70), SOLO se effettuato entro 5 gg. dalla notificazione o contestazione del verbale. Se il pagamento non viene effettuato entro 5 gg. e' ammesso il pagamento di EURO 81,00 per sanzione pecuniaria piu' EURO 16,00 per spese (totale EURO 97,00), entro 60 gg. dalla notificazione o contestazione del verbale, mediante l'allegato bollettino.

Orario di ricezione al pubblico: Martedì ore 15:30 alle 17:30 Venerdì ore 09:30 alle 12:30

### RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 890/1982, il presente verbale, che costituisce l'elaborazione meccanografica conforme all'originale conservato agli atti di questo ufficio di P.M., viene notificato al suddetto destinatario, tramite l'ufficio postale di Agropoli a cui è stato consegnato in data 19/12/2018. Come previsto dal comma 3 dell'art. 149 del Codice di procedura civile, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del verbale al servizio postale. Entro questa data s'intende ottemperato il termine previsto, per la notifica, dalla normativa vigente.

Il responsabile del procedimento di notifica Magg. Carmine Di Biasi

### MODALITA' RICORSO

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), l'interessato può proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi (a sua scelta, con l'avvertenza che la presentazione dell'uno esclude la possibilità di proporre l'altro):

- ENTRO 60 GG. dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al **Prefetto Salerno**, da presentarsi al citato Comando di P.M. ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata a.r.. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul presente verbale (artt. 203 e 204 C.d.S.).
- ENTRO 30 GG. (60 gg. se il ricorrente risiede all'estero) dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al **Giudice di Pace di Agropoli**. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettere raccomandata a.r. (art. 204-bis C.d.S. e art. 7, D.Lgs. 1.9.2011 n. 150). Ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 1.9.2011, n. 150 e dell'art. 10 del D.P.R. 30.05.2002 n.115, come modificato dall'art. 2, c. 212, lett. b), n.2, L. 23.12.2009 n. 191. Qualora entro i predetti termini non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento (art. 203 C.d.S.).